



MM N° 22/2016 concernente la richiesta di un credito complessivo di fr. 70'000.00 per la creazione di nuovi loculi e la trasformazione del settore colombari in nuovi loculi cinerari presso il cimitero comunale in Via R. Simen e la revisione del Regolamento dei cimiteri comunali

All'onorando
Consiglio comunale di
Minusio

Minusio, 22 settembre 2016

Onorevoli Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale la richiesta di credito per l'ampliamento del settore loculi (cinerari e ossari) e la trasformazione degli attuali colombari in nuovi loculi.

Il messaggio offre pure l'occasione per proporre una serie di modifiche sulla regolamentazione delle tariffe nell'ambito della concessione d'uso di loculi e su altre disposizioni in generale.

1. PROGETTO

1.1 Premessa

Il cimitero comunale di Via R. Simen è stato realizzato alla fine degli anni '60.

Negli ultimi anni il Comune ha visto un graduale aumento della popolazione residente; di conseguenza questo ha generato anche un crescente aumento del numero di sepolture presso il nostro cimitero.

Le nuove tendenze culturali e di credo in ambito di sepoltura, hanno determinato un aumento del numero di coloro che optano per la cremazione a scapito delle tradizionali sepolture.

Recentemente è stato necessario creare un nuovo settore di 43 tombe dim. 80x80.

Per quel che concerne invece i loculi l'offerta complessiva iniziale di 490 celle (cinerari e ossari) è ormai pressoché esaurita: restano a tutt'oggi a disposizione dell'utenza solo 40 loculi.

Da qui il bisogno di disporre a breve di nuovi loculi per la deposizione di urne cinerarie o ossari.



Parallelamente l'offerta di un settore concepito esclusivamente per delle tombe tipo "colombario" - celle per la sepoltura di salme in speciali bare di zinco - è stata da alcuni anni abolita dal Municipio per mancanza d'interesse da parte dell'utenza e per ragioni d'ordine sanitario.

Al momento sono a disposizione 13 celle tipo "colombario" che potranno quindi da subito essere trasformate in normali loculi dalle dimensioni più grandi rispetto a quelle tradizionali e in una posizione interessante e agevolmente accessibile.

1.2 Preventivo

Sulla base di un progetto allestito dall'Ufficio tecnico comunale, il Municipio ha indetto un concorso pubblico per la realizzazione di 115 nuovi loculi (dimensioni 45x40 cm, profondità 40) e la trasformazione delle attuali celle "colombario" in normali loculi in due differenti dimensioni (piccolo 80x35 e grande 80x70 cm, profondità 100 cm).

Questi ultimi, per i quali il progetto prevede la creazione di apposite mensole per gli ornamenti floreali, saranno trasformati (grande o piccolo) su richiesta del singolo utente.

> fornitura e posa nuovi loculi	fr.	44'000.00
> adattamento colombari	fr.	15'000.00
> opere da sanitario per adattamento condotte e scarico nuovo lavandino	fr.	1'500.00
> imprevisti (circa 5 %)	fr.	2'500.00
Totale intermedio	fr.	63'000.00
IVA	fr.	5'040.00
Totale (arrotondato) <i>(inclusi rincari 2015 - 2017)</i>	fr.	70'000.00

Sono escluse semplici opere murarie a carico della squadra comunale.

2. LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI

2.1 Campo di applicazione

L'attuale Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale nel lontano 8 maggio 1969.

A più riprese il Municipio ha valutato l'opportunità di procedere ad un adeguamento del Regolamento, sia come revisione parziale di singoli articoli come pure quale revisione generale, quest'ultima con adattamento dei testi, uso di terminologie più moderne e conformazione alle nuove normative, con completamento delle norme che rispondono alle situazioni e necessità riscontrate durante questi ultimi anni.



La revisione del Regolamento ha comportato anche una parziale verifica di Regolamenti in vigore presso altri Comuni.

Ne è risultato che le nostre tasse di concessione e rinnovo sono sostanzialmente ad un livello comparabile con quello dei Comuni osservati.

I temi principalmente toccati sono i seguenti:

- > tariffario unico per loculi cinerari e loculi ossari;
- > differenziazione tra loculi coperti e nuovi loculi nel settore ex colombari;
- > limitazione del tipo di utenza a due sole categorie;
- > precisazioni sulla scadenza e possibilità di rinnovo per tombe di famiglia;
- > stralcio della categoria "Campi per sepolture a tempo determinato per adulti";
- > stralcio capitolo tombe in muratura;
- > stralcio capitolo colombari;
- > precisazioni sulle dimensioni delle tombe di famiglia 80x80;
- > precisazioni sugli oneri alla scadenza della concessione per le tombe private;
- > precisazione quanto ad altezze e arbusti nel settore delle tombe private;
- > disposizioni sul deposito di fiori in terra presso i loculi;
- > precisazioni per interventi prima del termine di scadenza delle concessioni;
- > stralcio uso della cella frigorifera;
- > adattamento tariffa per l'uso della camera mortuaria;
- > introduzione tariffa per l'uso della sala cerimonie;
- > estensione formale dei disposti del Regolamento al cimitero delle Mondacce

A titolo generale, per quanto concerne il tariffario, si propone d'introdurre un minimo ed un massimo sui quali il Municipio - tramite apposita Ordinanza - fisserà l'ammontare esatto dei singoli importi.

Nella maggior parte dei casi le proposte sono il risultato di un confronto con Regolamenti di altri Comuni della regione.

2.2 Modifiche al Regolamento dei cimiteri comunali

	VERSIONE ATTUALE	NUOVO
Capo primo <u>Amministrazione e sorveglianza</u> art. 1	Il cimitero, proprietà comunale, è amministrato dal Municipio con la collaborazione dei dicasteri competenti, dell'Ufficio tecnico comunale, riservate le competenze del medico delegato. Per ogni inumazione è richiesta l'autorizzazione del Municipio.	<i>I cimiteri, di proprietà comunale, sono amministrati dal Municipio, riservate le competenze delle Autorità sanitarie cantonali. Per ogni inumazione è richiesta l'autorizzazione del Municipio.</i>

	VERSIONE ATTUALE	NUOVO
art. 2	La sorveglianza del cimitero è affidata al custode affossatore. Le mansioni del custode affossatore sono fissate nel Regolamento di servizio emanato dal Municipio.	<i>La sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri sono affidate al custode affossatore sotto la vigilanza dell'Ufficio tecnico comunale. Le mansioni del custode affossatore sono fissate nell'apposito capitolato degli oneri emanato dal Municipio.</i>



	VERSIONE ATTUALE	NUOVO
Capo secondo <u>Suddivisione del cimitero</u> art. 3	<p>L'area del cimitero è suddivisa, come al piano depositato presso l'Ufficio tecnico comunale, in:</p> <p>a) <u>Campi per sepolture comuni</u> 1) per adulti 2) per bambini fino all'età di 10 anni. La concessione è gratuita e ventennale.</p> <p>b) <u>Campi per sepolture a tempo determinato per adulti</u> La concessione è a pagamento, ventennale, rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni.</p> <p>c) <u>Tombe di famiglia</u> La concessione è a pagamento, per un periodo di 50 anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 30 anni. Si distinguono: I. <u>Tombe in muratura</u> > Tombe di famiglia A: 9 loculi lunghezza ml 3.00 larghezza ml 2.50 > Tombe di famiglia B: 6 loculi lunghezza ml 2.30 larghezza ml 1.90 > Tombe di famiglia C: 3 loculi lunghezza ml 2.30 larghezza ml 0.80 II. <u>Tombe per inumazioni in terra</u>, alla profondità massima di ml 1.80, autorizzate alle seguenti condizioni: a) Tombe a 1 posto: larghezza ml 0.80 b) Tombe a 2 posti: larghezza ml 2.50 c) Tombe a 3 posti: solo in casi eccezionali e motivati, alla condizione che siano applicate tutte le prescrizioni fissate dal Municipio (costruzioni di paratie, ecc.) ritenute necessarie per evitare franamenti d) <u>Colombario</u> È suddiviso in loculi per feretri, urne, cinerari e ossari. La concessione è trentennale, a pagamento e rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni. e) <u>Ossario comune</u> È destinato a raccogliere, in uno spazio comune, tutti i resti ridotti allo stato di semplice scheletro, siano essi provenienti dalla sepoltura di un altro cimitero o dalla normale rotazione delle tombe. La durata delle concessioni decorre dalla data del rilascio. Il Municipio darà avviso della scadenza ai parenti, per eventuale rinnovo, almeno 3 mesi prima della stessa.</p>	<p>> <u>Cimitero in Via R. Simen</u></p> <p>L'area del cimitero è così suddivisa:</p> <p>I. <u>Campi per le sepolture comuni</u> > per adulti > per bambini fino all'altezza di 1 metro La concessione è gratuita, ventennale e non rinnovabile.</p> <p>II. <u>Tombe di famiglia</u> La concessione è per un periodo di 50 anni, a pagamento e rinnovabile una sola volta per ulteriori 30 anni.</p> <p>A. <u>Tombe per inumazioni in terra</u> alla profondità massima di ml 1.80, autorizzate alle seguenti condizioni:</p> <p>1. <u>Tombe di famiglia tipo "A"</u> (2 bare + 9 urne) lunghezza ml 3.00 larghezza ml 2.50</p> <p>2. <u>Tombe di famiglia tipo "B"</u> (2 bare + 6 urne) lunghezza ml 2.00 larghezza ml 2.00</p> <p>3. <u>Tombe di famiglia tipo "C"</u> (1 bara + 3 urne) lunghezza ml 2.00 larghezza ml 0.80</p> <p>4. <u>Tombe di famiglia tipo "U"</u> (5 urne) lunghezza ml 0.80 larghezza ml 0.80</p> <p>B. <u>Tombe in muratura</u> Le concessioni di tombe realizzate in applicazione di precedenti Regolamenti, eventualmente già rinnovate, scadono definitivamente e non possono venir rinnovate. Detta forma di inumazione non verrà più concessa.</p> <p>III. <u>Loculi per urne, cinerari e ossari</u> La concessione è trentennale, a pagamento e rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni.</p> <p>IV. <u>Colombari</u> Le concessioni di colombari realizzati in applicazione di precedenti Regolamenti, eventualmente già rinnovate, scadono definitivamente e non possono venir rinnovate. Detta forma di inumazione non verrà più concessa.</p> <p>V. <u>Ossario comune</u> > nessun cambiamento <</p>



	VERSIONE ATTUALE	NUOVO
		<p>> <u>Cimitero alle Mondacce</u></p> <p><i>Per il cimitero delle Mondacce, nel quale sono ammesse soltanto tombe di famiglia per inumazioni in terra, valgono le medesime disposizioni vigenti per il cimitero di Via R. Simen e relativo tariffario, applicato in modo proporzionale in relazione agli spazi disponibili.</i></p> <p><i>La durata di tutte le concessioni decorre dalla data del rilascio.</i></p> <p><i>Il Municipio darà avviso della scadenza ai parenti, per eventuale rinnovo, possibilmente almeno 3 mesi prima della stessa.</i></p>

	VERSIONE ATTUALE	NUOVO
Capo terzo <u>Inumazioni</u> art. 4	<p>Nel cimitero sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa:</p> <p>a) di persone decesse nella giurisdizione comunale;</p> <p>b) di persone domiciliate o aventi permesso di dimora nel Comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale;</p> <p>c) di persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale;</p> <p>d) di persone non domiciliate nel Comune decesse fuori dalla giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba a pagamento o in un loculo nel colombario, e ciò a giudizio del Municipio;</p> <p>e) di persone non domiciliate e non attinenti per le quali il concessionario di una tomba di famiglia, in rapporto di parentela, ne faccia esplicita richiesta;</p> <p>f) il Municipio può concedere l'inumazione di salme, ceneri e resti di persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, ma i cui stretti familiari sono domiciliati a Minusio.</p> <p>Per questi due ultimi casi sarà percepita la tassa speciale stabilita nelle tariffe.</p>	<p><i>Nei cimiteri sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa di:</i></p> <p><i>a) + b) + c) + d): il termine "decesse" viene sostituito con "decedute"</i></p> <p><i>a) di persone domiciliate / residenti o comunque decedute nella giurisdizione comunale;</i></p> <p><i>d) stralcio del termine "colombario"</i></p> <p><i>e) > nessun cambiamento <</i></p> <p><i>f) > nessun cambiamento <</i></p>

	VERSIONE ATTUALE	NUOVO
art. 5	<p>Tutte le inumazioni devono essere eseguite di giorno.</p> <p>Durante i mesi di giugno, luglio e agosto il trasporto delle salme dovrà avvenire prima delle ore 10:00 e dopo le ore 16:00.</p> <p>Per le inumazioni nei campi comuni a tempo determinato e per le tombe di famiglia in terra è d'obbligo l'impiego di cofani in legno dolce di uno spessore non superiore a cm 3. È assolutamente proibito l'impiego di cofani in legno duro, casse di metallo o qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.</p> <p>Sono obbligatorie le casse metalliche, accuratamente saldate, per le inumazioni nelle tombe di famiglia e nel colombario.</p> <p>Il Municipio si riserva di far controllare le casse e la relativa sigillatura.</p>	<p><i>> nessun cambiamento <</i></p> <p><u>Nota bene:</u> <i>l'inumazione di feretri nel colombario verrà soppressa definitivamente alla scadenza delle concessioni esistenti.</i></p>



	VERSIONE ATTUALE	NUOVO
art. 6	Un feretro non potrà contenere che una salma e dovrà essere sepolto in una fossa separata. Solo la madre e il neonato morti all'atto del parto possono essere collocati nello stesso feretro.	<i>Un feretro può contenere una sola salma e dev'essere sepolto in una fossa separata. Solo madre e neonato morti all'atto del parto possono essere collocati nello stesso feretro.</i>
art. 7	Per la sepoltura di salme, racchiuse in casse metalliche o di legno forte e che devono essere inumate in tombe dei campi comuni o a tempo determinato, dovrà essere effettuato il cambiamento della cassa. Per tale operazione è concessa l'utilizzazione della camera mortuaria del cimitero.	> nessun cambiamento <
art. 8	Le tombe dei campi per le sepolture comuni e a tempo determinato, devono avere le seguenti dimensioni, misurate in superficie: a) <u>per adulti</u> : ml 1.80 di lunghezza ml 0.80 di larghezza ml 1.80 di profondità b) <u>per bambini fino all'età di 10 anni</u> : ml 1.00 di lunghezza ml 0.50 di larghezza ml 1.50 di profondità c) <u>per urne cinerarie</u> : ml 0.80 di lunghezza ml 0.80 di larghezza ml 0.80 di profondità	a) > nessun cambiamento < b) <i>per bambini fino all'altezza di 1 metro</i> c) > nessun cambiamento <
		a)
art. 9	L'occupazione dei posti deve, di regola, farsi cominciando da un'estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila, procedendo - in ciascuna di esse - con ordine progressivo secondo il piano fissato dal Municipio.	> nessun cambiamento <
art. 10	Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate anche nelle tombe dei parenti.	> nessun cambiamento <



	VERSIONE ATTUALE	NUOVO
Capo quarto <u>Esumazioni</u> art. 11	Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni ed in caso di necessità anche prima, secondo eventuali disposizioni di Legge.	<i>Le esumazioni ordinarie necessarie allo spurgo del cimitero sono decise dal Municipio e sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.</i> <i>I costi di esumazione e relative opere di muratura tombale (demolizione di vasche, cordonate, monumenti, ecc.) delle categorie di cui all'art. 3 lettere II, III, V alla scadenza delle concessioni sono interamente a carico dei familiari.</i>
art. 12	Le esumazioni straordinarie, eseguite per necessità di sistemazione o modifica del cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata dai familiari, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Dipartimento delle opere sociali, Divisione dell'igiene, al quale dovrà essere inoltrata richiesta, prima di procedere all'esumazione. Le esumazioni eseguite prima della scadenza, dovranno essere fatte alla presenza del medico delegato e di un delegato del Municipio. Tutte le spese relative all'esumazione straordinaria, compresa la tassa per l'assistenza del delegato municipale, sono a carico dei richiedenti.	<i>Le esumazioni straordinarie sono eseguite:</i> <i>a) per necessità di sistemazione o di modifica- zione del cimitero;</i> <i>b) per ordine dell'Autorità giudiziaria;</i> <i>c) su richiesta motivata della famiglia.</i> <i>Nei casi di cui alle lettere b) + c) tutte le spese relative sono a carico dei richiedenti.</i> <i>Salvo il caso di un'inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Autorità cantonale competente.</i>
art. 13	Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero rimane a disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata o di altro indennizzo.	<i>> nessun cambiamento <</i>
art. 14	Le ossa e le reliquie rinvenute in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo disposizioni contrarie dei familiari.	<i>> nessun cambiamento <</i>
Capo quinto <u>Concessione di tombe e sepolture</u> art. 15	L'assegnazione delle tombe di famiglia e dei loculi nel colombario viene fatta conformemente al piano generale del cimitero.	<i>L'assegnazione dei campi, delle tombe e dei loculi avviene secondo il piano generale del cimitero elaborato dal Municipio.</i>



	VERSIONE ATTUALE	NUOVO
art. 16	<p>Per ottenere la concessione di tombe di famiglia di loculi nel colombario e di tombe a tempo determinato si dovrà inoltrare al Municipio un'istanza scritta, firmata dal richiedente, nella quale sia indicato il genere della tomba domandata, nonché il nome e il cognome del defunto che vi deve essere sepolto, o della famiglia a cui si deve accordare la concessione.</p> <p>Per ogni concessione dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti della concessione.</p>	<p><i>La concessione di tombe è rilasciata dal Municipio previa istanza scritta indicante nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto come pure il genere di inumazione richiesto.</i></p> <p><i>Per ogni concessione dev'essere indicato un rappresentante a cui il Municipio può rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.</i></p> <p><i>In presenza di più richiedenti il Municipio può designarli solidalmente titolari della concessione; uno dei titolari verrà designato rappresentante dei concessionari.</i></p>
art. 17	<p>Le concessioni di tombe non conferiscono la proprietà del terreno o del manufatto sotterraneo, ma solo un diritto ristretto all'uso.</p>	<p>> nessun cambiamento <</p>
art. 18	<p>Al concessionario di una tomba è fatto obbligo di costruire il manufatto sotterraneo e di eseguire la posa delle cordonate a delimitazione dell'area relativa, entro 2 anni dell'avvenuta concessione.</p> <p>In caso contrario la stessa sarà revocata senza indennizzo.</p>	<p><i>Al concessionario di una tomba è fatto obbligo di eseguire la posa delle cordonate a delimitazione dell'area relativa entro un anno dall'avvenuta concessione.</i></p> <p><i>In caso contrario la stessa sarà revocata senza indennizzo.</i></p>
art. 19	<p>Le concessioni scadono con la soppressione del cimitero.</p>	<p>> nessun cambiamento <</p>
Capo sesto <u>Ordinamento del cimitero</u> art. 20	<p>I giorni e l'orario di apertura al pubblico del cimitero sono fissati dal Municipio.</p> <p>Alla vigilia del giorno dei morti la chiusura serale sarà prolungata.</p>	<p>> nessun cambiamento <</p> <p><i>Recte: giorno della commemorazione di tutti i Santi e dei defunti</i></p>
art. 21	<p>Nessuna lapide, monumento o tomba di famiglia potrà venir collocata o costruita nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.</p> <p>Per ottenere questa autorizzazione si dovrà presentare domanda scritta al Municipio, corredata dal progetto in tre esemplari in scala 1:10 con la relazione circa le decorazioni, iscrizioni o epitaffi e con l'indicazione del materiale che s'intende impiegare.</p>	<p>> nessun cambiamento <</p>



art. 22	VERSIONE ATTUALE I monumenti, le lapidi e le tombe di famiglia non potranno essere lavorati all'interno del cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per essere messi in opera. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura o altre opere che per la loro natura non possono essere eseguite altrove. Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.	NUOVO > nessun cambiamento < <i>Recte: "rifinitura"</i>
art. 23	VERSIONE ATTUALE La terra, le pietre o altro materiale di residuo delle opere eseguite o in corso di costruzione da parte di privati, dovranno essere allontanati immediatamente dal cimitero e trasportati in luogo adatto.	NUOVO > nessun cambiamento <
art. 24	VERSIONE ATTUALE I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre posati nel cimitero, sono per tutta la durata della concessione, di proprietà dei singoli concessionari, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione. Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita e i ricordi funebri fossero di pericolo alla sicurezza delle persone o contrari ai diritti di altri concessionari e al decoro del cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati, previa diffida di un mese. Per ripetute inosservanze il Municipio si riserva il diritto di decretare l'annullamento della concessione. I ricordi funebri saranno levati a spese del concessionario e diventeranno di proprietà del Comune.	NUOVO > nessun cambiamento <
art. 25	VERSIONE ATTUALE Il Comune non assume nessuna responsabilità riguardo a furti o danni arrecati da terzi alle tombe o ai ricordi funerari.	NUOVO > nessun cambiamento < <i>Recte: non si assume alcuna responsabilità (...)</i>
art. 26	VERSIONE ATTUALE Le lapidi, i monumenti e i ricordi funebri che verranno levati, nel rinnovo delle tombe, se non ritirati dagli interessati entro un mese dal comunicato / avviso, diverranno proprietà del Comune che potrà disporre nel modo che crederà più opportuno.	NUOVO > nessun cambiamento < <i>Aggiunta di un capoverso: Interventi di levigatura e cambiamenti sulle lastre dei loculi prima della scadenza della concessione sono a carico del privato.</i>
art. 27	VERSIONE ATTUALE Di regola è vietato l'ingresso al cimitero ai bambini che non sono accompagnati da persone adulte.	NUOVO > nessun cambiamento <



	VERSIONE ATTUALE	NUOVO
art. 28	È assolutamente vietata l'entrata di qualsiasi animale nel cimitero.	> nessun cambiamento <
art. 29	I proprietari di terreni adiacenti al cimitero non potranno depositare materiale di qualsiasi genere contro il muro di cinta o coltivare piante i cui rami o le cui radici possono invadere ed occupare l'area del cimitero o danneggiare il muro di cinta.	> nessun cambiamento < <i>Recte: "e le cui radici"</i>
art. 30	Sulle tombe comuni potranno essere coltivati fiori, arbusti di basso fusto, e sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi fuori dallo spazio assegnato ed invadere i viali e non superino l'altezza di cm 90 misurati dalla bordura del campo. In caso contrario, o quando le piantagioni fossero di impedimento alla sorveglianza del cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.	<i>Sulle tombe comuni possono venir coltivati fiori, arbusti di basso fusto e sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi fuori dallo spazio assegnato ed invadere i viali e non superino l'altezza di 90 cm, misurati dalla bordura del campo.</i> <i>La medesima altezza massima vale anche per le tombe private.</i> <i>In caso contrario o quando le piantagioni fossero d'impedimento alla sorveglianza del cimitero il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.</i>
art. 30 bis	-	<i>a) Non è permesso collocare fuori terra, sui pavimenti e nei viali davanti a celle, loculi e al di fuori delle aree espressamente previste per questo scopo, fiori, vasi di fiori o lumini o ornamenti di qualsiasi genere.</i> <i>b) Questa disposizione non si applica nelle due settimane successive alle tumulazioni o quindici giorni prima e dopo la commemorazione di tutti i Santi e dei defunti.</i> <i>c) Trascorsi questi periodi il custode provvede alla rimozione degli oggetti e degli ornamenti non conformi a quanto previsto alla lett. a) senza alcun diritto di indennizzo.</i>



	VERSIONE ATTUALE	NUOVO
Capo settimo <u>Norme di edilizia</u>	<p>È vietata la costruzione di cappelle, tempietti o di manufatti di mole eccessiva.</p> <p>Dette costruzioni potranno essere eccezionalmente autorizzate dal Municipio unicamente sul sedime del campo II a ridosso del muro.</p>	> nessun cambiamento <
art. 31	<p><u>Tombe, monumenti, ricordi funerari</u></p> <p>a) <u>Tombe per sepolture comuni e a tempo determinato</u></p> <p>È d'obbligo la posa di cordonate in pietra per la delimitazione dell'area concessa.</p> <p>È permessa la posa di ricordi funebri di un'altezza massima di ml 1.20 misurati sopra la bordura di delimitazione del campo.</p> <p>Se la famiglia non provvederà, entro un anno dall'inumazione, a collocare un ricordo funebre, il Comune ha la facoltà di provvedere in merito con un ricordo uniforme portante nome, cognome, anno di nascita e anno di morte del defunto.</p> <p>Per le tombe comuni alle quali, per giustificati motivi, non verrà posata la cordonata a delimitazione dell'area concessa, il Comune provvederà in merito assumendosi la relativa spesa.</p> <p>b) <u>Tombe di famiglia</u></p> <p>Per le tombe di cui al § "I." dell'art. 3 la parte interrata deve essere costruita completamente in muratura a spese del concessionario e secondo i tipi normali e le prescrizioni di esecuzione fissati dal Municipio.</p> <p>L'area assegnata dovrà essere delimitata.</p> <p>Sono ammessi al massimo 3 loculi sotterranei sovrapposti.</p> <p>L'altezza massima del monumento, calcolata dal livello della bordura a delimitazione del campo, è fissata a seconda della ubicazione delle tombe (vedasi piano particolareggiato).</p> <p>c) <u>Colombario</u></p> <p>I loculi, dopo l'introduzione del feretro, urna o reliquie di una salma, saranno murati a cura del Municipio e a spese del concessionario con tavolato di mattoni pieni intonacati a cemento liscio con sovrapposizione della lastra di marmo di tipo uniforme, fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo.</p> <p>Per la deposizione di ossa nei loculi è prescritta la cassetta di eternit di tipo uniforme, fornita dal Comune a prezzo di costo.</p> <p>L'incisione sulla lastra di marmo, a caratteri uniformi, del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, è a carico del concessionario.</p> <p>È pure ammessa la posa di fotografie sulla lastra di chiusura dei loculi in conformità alle prescrizioni in vigore.</p>	<p>a) <u>Tombe nei campi per sepolture comuni</u></p> <p>È d'obbligo la posa di cordonate in pietra per la delimitazione dell'area concessa.</p> <p>È permessa la posa di ricordi funebri di un'altezza massima di ml 1.20 misurati sopra la bordura di delimitazione del campo.</p> <p>Se la famiglia non provvede, entro un anno dall'inumazione, a posare le cordonate e a collocare un ricordo funebre, il Comune ha la facoltà di provvedere in merito con cordonate e un ricordo uniforme portante nome, cognome, anno di nascita e anno di morte del defunto con costi a carico dei familiari, riservate eventuali situazioni particolari, ad esclusivo giudizio del Municipio.</p> <p>b) <u>Tombe di famiglia</u></p> <p>L'altezza massima del monumento, calcolata dal livello della bordura a delimitazione del campo, è fissata a seconda della ubicazione delle tombe (vedi piano particolareggiato).</p> <p>con aggiunta di un capoverso:</p> <p>Al termine della concessione delle vecchie tombe in muratura l'onere della demolizione e smaltimento della vasca in muratura è a carico del privato.</p> <p>c) <u>Colombari</u></p> <p>Sono vietate nuove concessioni per inumazioni di feretri in colombari.</p> <p>Per i colombari esistenti e relative concessioni valgono le disposizioni di cui all'art. 31 lettera c) del vecchio Regolamento del cimitero (del 20.06.1969) che recita:</p> <p>"I loculi, dopo l'introduzione del feretro, urna o reliquie di una salma, saranno murati a cura del Municipio e a spese del concessionario con tavolato di mattoni pieni intonacati a cemento liscio con sovrapposizione della lastra di marmo di tipo uniforme, fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo.</p> <p>L'incisione sulla lastra di marmo, a caratteri uniformi, del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, è a carico del concessionario.</p> <p>È pure ammessa la posa di fotografie sulla lastra di chiusura dei loculi in conformità alle prescrizioni in vigore."</p>



	VERSIONE ATTUALE	NUOVO
Capo ottavo Tariffe art. 31 bis	<p>I. <u>Campi per le sepolture comuni</u> Per le persone decedute nella giurisdizione comunale, per i domiciliati, dimoranti e per le persone attinenti: gratuito</p> <p>II. <u>Campi per le sepolture a tempo determinato</u> a) per i domiciliati e dimoranti fr. 400.00 b) per attinenti non domiciliati fr. 500.00 c) per i non attinenti e non domiciliati decessi nella giurisdizione comunale fr. 600.00 d) rinnovo della sepoltura per i successivi 20 anni, tassa uniforme fr. 200.00</p> <p>III. <u>Tombe di famiglia</u> - <u>Tombe "A"</u> a) per domiciliati e dimoranti fr. 3'000.00 b) per attinenti non domiciliati fr. 3'500.00 c) rinnovo della concessione per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 700.00 - <u>Tombe "B"</u> a) per i domiciliati e dimoranti fr. 2'000.00 b) per attinenti non domiciliati fr. 2'500.00 c) rinnovo della concessione per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 550.00 - <u>Tombe "C"</u> a) per domiciliati e dimoranti fr. 1'000.00 b) per attinenti non domiciliati fr. 1'500.00 c) rinnovo della concessione per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 400.00 - <u>Tombe "U"</u> per urne in terra private fr. 500.00 IV. Tassa per inumazioni di salme di cui - art. 4.e fr. 500.00 - art. 4.f fr. 200.00 V. <u>Colombario</u> a) <u>loculi per feretri:</u> a) per i domiciliati e dimoranti fr. 1'500.00 b) per attinenti non domiciliati fr. 2'000.00 c) rinnovo della concessione per i successivi 20 anni, tassa uniforme fr. 400.00 b) <u>loculi per cinerari:</u> a) per domiciliati e dimoranti fr. 400.00 b) per attinenti non domiciliati fr. 500.00 c) rinnovo della concessione per i successivi 20 anni, tassa uniforme fr. 200.00</p>	<p>Tasse base per domiciliati e dimoranti</p> <p>I. <u>Campi per le sepolture comuni</u> > Per persone decedute nella giurisdizione comunale, domiciliati, dimoranti: gratuito > Per attinenti non domiciliati: min. fr. 600.00 / massimo fr. 800.00 > Per non attinenti e non domiciliati: min. fr. 800.00 / massimo fr. 1'000.00</p> <p>II. <u>Tombe di famiglia</u> <u>Tombe tipo "A"</u> (ml 3.00 x ml 2.50) > minimo fr. 3'000.00 / massimo fr. 4'000.00 > rinnovo della concessione dopo i primi 50 anni per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 700.00 Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 750.00. Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 1'000.00. <u>Tombe tipo "B"</u> (ml 2.00 x ml 2.00) > minimo fr. 2'000.00 / massimo fr. 3'000.00 > rinnovo della concessione dopo i primi 50 anni per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 550.00 Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 500.00. Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 750.00. <u>Tombe tipo "C"</u> (ml 2.00 x ml 0.80) > minimo fr. 1'000.00 / massimo fr. 1'500.00 > rinnovo della concessione dopo i primi 50 anni per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 400.00 Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 250.00. Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 500.00. <u>Tombe tipo "U"</u> (ml 0.80 x ml 0.80) per urne in terra private > minimo fr. 500.00 / massimo fr. 700.00 > rinnovo della concessione dopo i primi 50 anni per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 300.00 Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 150.00. Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 300.00. III. <u>Loculi per urne, cinerari e ossari</u> Settore al coperto > minimo fr. 500.00 / massimo fr. 700.00 Settore all'esterno (cm 80 x cm 35) > minimo fr. 700.00 / massimo fr. 1'000.00 Settore all'esterno (cm 80 x cm 70) > minimo fr. 1'100.00 / massimo fr. 1'400.00</p>



	<p>c) <u>loculi ossari:</u> a) <u>tassa uniforme</u> fr. 500.00 b) <u>attinenti non domiciliati</u> fr. 600.00 c) <u>rinnovo della concessione per i successivi 20 anni, <u>tassa uniforme</u></u> fr. 200.00 Se in un loculo vengono collocati resti mortali di più persone, per ogni nuova immissione sarà percepita una <u>tassa pari a 1/2 della <u>tassa base</u></u>.</p> <p>VI. <u>Tassa per ricordi funebri</u> a) <u>Tombe comuni</u> fr. 30.00 b) <u>Tombe a tempo determinato</u> fr. 40.00 c) <u>Tombe private "A"</u> fr. 150.00 <u>Tombe private "B"</u> fr. 100.00 <u>Tombe private "C"</u> fr. 70.00</p> <p>VII. <u>Tasse diverse</u> a) <u>per esumazioni non richieste dal Municipio, ma autorizzate dall'Autorità cantonale</u> fr. 200.00 b) <u>per assistenza dell'agente comunale alle esumazioni</u> fr. 10.00</p> <p>VIII. <u>Camera mortuaria</u> - <u>Tassa di occupazione: per 24 ore o frazione</u> fr. 50.00 - <u>Tassa di occupazione cella frigo: per 24 ore o frazione</u> fr. 70.00 - <u>Tassa di sorveglianza: sarà conteggiato il tempo effettivo, compensato in base allo stipendio percepito dall'addetto.</u></p>	<p><i>Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 250.00. Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 500.00.</i></p> <p><i>Rinnovo della concessione dopo i primi 30 anni per i successivi 20 anni, <u>tassa uniforme minimo fr. 200.00 / massimo fr. 400.00.</u></i></p> <p><i>Se in un loculo vengono collocati resti mortali di più persone, per ogni nuova deposizione sarà percepita una <u>tassa pari alla metà della <u>tassa base</u></u>.</i></p> <p>IV. <u>Tassa per ricordi funebri</u> a) <u>Tombe comuni</u> <u>minimo fr. 30.00 / massimo fr. 50.00</u> b) <u>Tombe private tipo "A"</u> <u>minimo fr. 150.00 / massimo fr. 200.00</u> <u>Tombe private tipo "B"</u> <u>minimo fr. 100.00 / massimo fr. 150.00</u> <u>Tombe private tipo "C"</u> <u>minimo fr. 70.00 / massimo fr. 100.00</u> <u>Tombe private tipo "U"</u> <u>minimo fr. 40.00 / massimo fr. 60.00</u></p> <p>V. <u>Tasse diverse</u> a) <u>per esumazioni non richieste dal Municipio, ma autorizzate dall'Autorità cantonale</u> <u>minimo fr. 200.00 / massimo fr. 300.00</u> b) <u>per assistenza dell'agente comunale alle esumazioni</u> <u>minimo fr. 20.00 / massimo fr. 50.00</u></p> <p>VI. <u>Camera mortuaria e sala cerimonie</u> > <u>Tassa di occupazione camera mortuaria (per 24 ore o frazione)</u> <u>minimo fr. 100.00 / massimo fr. 150.00</u> > <u>Tassa sala cerimonie (per 24 ore o frazione)</u> <u>minimo fr. 100.00 / massimo fr. 150.00</u> <u>per non domiciliati e non dimoranti</u> > <u>Tassa di sorveglianza: sarà conteggiato il tempo effettivo, compensato in base allo stipendio percepito dall'addetto</u></p> <p>VII. <i>In caso di <u>riversione anticipata di concessione, rinuncia, trasferimento o simile la <u>tassa già versata viene rimborsata in proporzione al tempo utilizzato, con detrazione di una <u>tassa amministrativa da fr. 50.00 a fr. 100.00.</u></u></u></i></p> <p>VIII. <i>Il Municipio stabilisce l'ammontare delle tasse tramite apposita Ordinanza.</i></p>
--	---	---



	VERSIONE ATTUALE	NUOVO
Capo nono <u>Disposizioni varie</u> art. 32	Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o arrecherà danni o sfregi al cimitero è punito con una multa da fr. 200.00 a fr. 1'000.00, oltre all'ordine di demolire delle opere costruite abusivamente e al risarcimento dei danni, riservata l'azione penale.	<i>Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o arreca danni o sfregi al cimitero o deposita abusivamente del materiale o rifiuti è punito con una multa da fr. 200.00 a fr. 10'000.00, oltre all'ordine di demolire le opere costruite abusivamente e al risarcimento dei danni, riservata l'azione penale.</i>
art. 33	Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le Leggi e i Regolamenti vigenti.	<i>> nessun cambiamento <</i>
art. 34	Il presente Regolamento entrerà in vigore appena ottenuta l'approvazione delle competenti Autorità comunali e cantonali, con la sua introduzione sarà abrogata ogni e qualsiasi disposizione vigente.	<i>Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente ed abroga il Regolamento del 20.06.1969, fatto salvo l'art. 31 lettera c) secondo capoverso.</i>

3. CONCLUSIONI

Il Municipio invita il Consiglio comunale a votare il presente credito di costruzione per l'ampliamento del settore loculi e l'adattamento del settore colombari e nel contempo di adattare l'attuale Regolamento alle esigenze e tariffe attuali.



Ci teniamo volentieri a disposizione per ogni ragguaglio e vi chiediamo di voler

RISOLVERE :

1. Al Municipio è concesso un credito complessivo di fr. 70'000.00 per la creazione di nuovi loculi e la trasformazione del settore colombari in nuovi loculi presso il cimitero comunale in Via R. Simen (part. 1859 RFD).
2. L'importo è da indicare nel bilancio 2016 alla gestione investimenti; il credito decade se non utilizzato entro tre anni dalla presente decisione.
3. Sono approvare le modifiche al Regolamento dei cimiteri comunali.
4. L'entrata in vigore è fissata con la ratifica dell'Autorità cantonale competente.

Con distinta stima,

p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO
Il Sindaco: Il Segretario:

avv. F. Dafond avv. U. Donati

Annessi:

- > proposta di nuovo "Regolamento dei cimiteri comunali"
- > "Regolamento organico del nuovo cimitero" dell'8 maggio 1969

Va per esame e preavviso alle Commissioni della gestione, dell'edilizia e delle petizioni

**REGOLAMENTO
dei cimiteri comunali
(del ..)**

**CAPO PRIMO
AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA**

art. 1

I cimiteri, di proprietà comunale, sono amministrati dal Municipio, riservate le competenze delle Autorità sanitarie cantonali.

Per ogni inumazione è richiesta l'autorizzazione del Municipio.

art. 2

La sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri sono affidate al custode affossatore sotto la vigilanza dell'Ufficio tecnico comunale.

Le mansioni del custode affossatore sono fissate nell'apposito capitolato degli oneri emanato dal Municipio.

**CAPO SECONDO
SUDDIVISIONE DEL CIMITERO**

art. 3

>> Cimitero in Via R. Simen

L'area del cimitero è così suddivisa:

I. Campi per le sepolture comuni

- > per adulti
- > per bambini fino all'altezza di 1 metro

La concessione è gratuita, ventennale e non rinnovabile.

II. Tombe di famiglia

La concessione è per un periodo di 50 anni, a pagamento e rinnovabile una sola volta per ulteriori 30 anni.

A. Tombe per inumazioni in terra

alla profondità massima di ml 1.80, autorizzate alle seguenti condizioni:

1. Tombe di famiglia tipo "A"

(2 bare + 9 urne)
lunghezza ml 3.00
larghezza ml 2.50

2. Tombe di famiglia tipo "B"

(2 bare + 6 urne)
lunghezza ml 2.00
larghezza ml 2.00

3. Tombe di famiglia tipo "C"

(1 bara + 3 urne)
lunghezza ml 2.00
larghezza ml 0.80

4. Tombe di famiglia tipo "U"

(5 urne)
lunghezza ml 0.80
larghezza ml 0.80

B. Tombe in muratura

Le concessioni di tombe realizzate in applicazione di precedenti Regolamenti, eventualmente già rinnovate, scadono definitivamente e non possono venir rinnovate.

Detta forma di inumazione non verrà più concessa.

III. Loculi per urne, cinerari e ossari

La concessione è trentennale, a pagamento e rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni.

IV. Colombari

Le concessioni di colombari realizzati in applicazione di precedenti Regolamenti, eventualmente già rinnovate, scadono definitivamente e non possono venir rinnovate.

Detta forma di inumazione non verrà più concessa.

V. Ossario comune

È destinato a raccogliere, in uno spazio comune, tutti i resti ridotti allo stato di semplice scheletro, siano essi provenienti dalla sepoltura di un altro cimitero o dalla normale rotazione delle tombe.

La durata delle concessioni decorre dalla data del rilascio.

Il Municipio darà avviso della scadenza ai parenti, per eventuale rinnovo, almeno 3 mesi prima della stessa.

>> Cimitero alle Mondacce

Per il cimitero alle Mondacce, nel quale sono ammesse soltanto tombe di famiglia per inumazioni in terra, valgono le medesime disposizioni vigenti per il cimitero in Via R. Simen e relativo tariffario, applicato in modo proporzionale in relazione agli spazi disponibili.

La durata di tutte le concessioni decorre dalla data del rilascio.

Il Municipio darà avviso della scadenza ai parenti, per eventuale rinnovo, possibilmente almeno 3 mesi prima della stessa.

CAPO TERZO INUMAZIONI

art. 4

Nei cimiteri sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa di:

- a) persone domiciliate / residenti o comunque decedute nella giurisdizione comunale;
- b) persone domiciliate o aventi permesso di dimora nel Comune, decedute fuori dalla giurisdizione comunale;
- c) persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decedute fuori dalla giurisdizione comunale;
- d) persone non domiciliate nel Comune, decedute fuori dalla giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba a pagamento o in un loculo, a giudizio del Municipio;
- e) persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, per le quali il concessionario di una tomba di famiglia, in rapporto di parentela, ne faccia esplicita richiesta;
- f) il Municipio può concedere l'inumazione di salme, ceneri e resti di persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, ma i cui stretti familiari sono domiciliati a Minusio.

Per i casi di cui alle lettere e) + f) sarà percepita la tassa speciale stabilita nelle tariffe.

art. 5

Tutte le inumazioni devono essere eseguite di giorno.

Durante i mesi di giugno, luglio e agosto il trasporto delle salme dovrà avvenire prima delle ore 10:00 e dopo le ore 16:00.

Per le inumazioni nei campi comuni a tempo determinato e per le tombe di famiglia in terra è d'obbligo l'impiego di cofani in legno dolce di uno spessore non superiore a 3 cm.

È assolutamente proibito l'impiego di cofani in legno duro, casse di metallo o qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.

Sono obbligatorie le casse metalliche, accuratamente saldate, per le inumazioni nelle tombe di famiglia e nel colombario.

Il Municipio si riserva di far controllare le casse e la relativa sigillatura.

Nota bene: l'inumazione di feretri nel colombario verrà soppressa definitivamente alla scadenza delle concessioni esistenti.

art. 6

Un feretro può contenere una sola salma e dev'essere sepolto in una fossa separata.

Solo madre e neonato morti all'atto del parto possono essere collocati nello stesso feretro.

art. 7

Per la sepoltura di salme, racchiuse in casse metalliche o di legno forte e che devono essere inumate in tombe dei campi comuni o a tempo determinato, dovrà essere effettuato il cambiamento della cassa.

Per tale operazione è concessa l'utilizzazione della camera mortuaria del cimitero.

art. 8

Le tombe dei campi per le sepolture comuni e a tempo determinato, devono avere le seguenti dimensioni, misurate in superficie:

a) adulti

ml 1.80 di lunghezza

ml 0.80 di larghezza

ml 1.80 di profondità

b) bambini fino all'altezza di 1 metro

ml 1.00 di lunghezza

ml 0.50 di larghezza

ml 1.50 di profondità

c) urne cinerarie

ml 0.80 di lunghezza

ml 0.80 di larghezza

ml 0.80 di profondità

art. 9

L'occupazione dei posti deve, di regola, farsi cominciando da un'estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila, procedendo - in ciascuna di esse - con ordine progressivo secondo il piano fissato dal Municipio.

art. 10

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate anche nelle tombe dei parenti.

CAPO QUARTO ESUMAZIONI

art. 11

Le esumazioni ordinarie necessarie allo spurgo del cimitero sono decise dal Municipio e sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.

I costi di esumazione e relative opere di muratura tombale (demolizione di vasche, cordonate, monumenti, ecc.) delle categorie di cui all'art. 3 lettere II, III, V alla scadenza delle concessioni sono interamente a carico dei familiari.

art. 12

Le esumazioni straordinarie sono eseguite:

- a) per necessità di sistemazione o di modificazione del cimitero;
- b) per ordine dell'Autorità giudiziaria;
- c) su richiesta motivata della famiglia.

Nei casi di cui alle lettere b) + c) tutte le spese relative sono a carico dei richiedenti. Salvo il caso di un'inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Autorità cantonale competente.

art. 13

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero rimane a disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata o di altro indennizzo.

art. 14

Le ossa e le reliquie rinvenute in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo disposizioni contrarie dei familiari.

CAPO QUINTO CONCESSIONE DI TOMBE E SEPOLTURE

art. 15

L'assegnazione dei campi, delle tombe e dei loculi avviene secondo il piano generale del cimitero elaborato dal Municipio.

art. 16

La concessione di tombe è rilasciata dal Municipio previa istanza scritta indicante nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto come pure il genere di inumazione richiesto.

Per ogni concessione dev'essere indicato un rappresentante a cui il Municipio può rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione. In presenza di più richiedenti il Municipio può designarli solidalmente titolari della concessione; uno dei titolari verrà designato rappresentante dei concessionari.

art. 17

Le concessioni di tombe non conferiscono la proprietà del terreno o del manufatto sotterraneo, ma solo un diritto ristretto all'uso.

art. 18

Al concessionario di una tomba è fatto obbligo di eseguire la posa delle cordone a delimitazione dell'area relativa entro un anno dall'avvenuta concessione. In caso contrario la stessa sarà revocata senza indennizzo.

art. 19

Le concessioni scadono con la soppressione del cimitero.

CAPO SESTO ORDINAMENTO DEL CIMITERO

art. 20

I giorni e l'orario di apertura al pubblico del cimitero sono fissati dal Municipio. Alla vigilia del giorno della commemorazione di tutti i Santi e dei defunti la chiusura serale sarà prolungata.

art. 21

Nessuna lapide, monumento o tomba di famiglia potrà venir collocata o costruita nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

Per ottenere questa autorizzazione si dovrà presentare domanda scritta al Municipio, corredata dal progetto in tre esemplari in scala 1:10 con la relazione circa le decorazioni, iscrizioni o epitaffi e con l'indicazione del materiale che s'intende impiegare.

art. 22

I monumenti, le lapidi e le tombe di famiglia non potranno essere lavorati all'interno del cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per essere messi in opera.

Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura o altre opere che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.

art. 23

La terra, le pietre o altro materiale di residuo delle opere eseguite o in corso di costruzione da parte di privati, dovranno essere allontanati immediatamente dal cimitero e trasportati in luogo adatto.

art. 24

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre posati nel cimitero, sono per tutta la durata della concessione, di proprietà dei singoli concessionari, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione.

Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita e i ricordi funebri fossero di pericolo alla sicurezza delle persone o contrari ai diritti di altri concessionari e al decoro del cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati, previa diffida di un mese.

Per ripetute inosservanze il Municipio si riserva il diritto di decretare l'annullamento della concessione.

I ricordi funebri saranno levati a spese del concessionario e diventeranno di proprietà del Comune.

art. 25

Il Comune non si assume alcuna responsabilità riguardo a furti o danni arrecati da terzi alle tombe o ai ricordi funerari.

art. 26

Le lapidi, i monumenti e i ricordi funebri che verranno levati, nel rinnovo delle tombe, se non ritirati dagli interessati entro un mese dal comunicato / avviso, diverranno proprietà del Comune che potrà disporre nel modo che riterrà più opportuno.

Interventi di levigatura e cambiamenti sulle lastre dei loculi prima della scadenza della concessione sono a carico del privato.

art. 27

Di regola è vietato l'ingresso al cimitero ai bambini che non sono accompagnati da persone adulte.

art. 28

È assolutamente vietata l'entrata di qualsiasi animale nel cimitero.

art. 29

I proprietari di terreni adiacenti al cimitero non potranno depositare materiale di qualsiasi genere contro il muro di cinta o coltivare piante i cui rami e le cui radici possono invadere ed occupare l'area del cimitero o danneggiare il muro di cinta.

art. 30

Sulle tombe comuni possono venir coltivati fiori, arbusti di basso fusto e sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi fuori dallo spazio assegnato ed invadere i viali e non superino l'altezza di 90 cm, misurati dalla bordura del campo.

La medesima altezza massima vale anche per le tombe private.

In caso contrario o quando le piantagioni fossero d'impedimento alla sorveglianza del cimitero il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.

art. 30bis

- a) Non è permesso collocare fuori terra, sui pavimenti e nei viali davanti a celle, loculi e al di fuori delle aree espressamente previste per questo scopo, fiori, vasi di fiori o lumini o ornamenti di qualsiasi genere.
- b) Questa disposizione non si applica nelle due settimane successive alle tumulazioni o quindici giorni prima e dopo la commemorazione di tutti i Santi e dei defunti.
- c) Trascorsi questi periodi il custode provvede alla rimozione degli oggetti e degli ornamenti non conformi a quanto previsto alla lett. a) senza alcun diritto di indennizzo.

CAPO SETTIMO NORME DI EDILIZIA

È vietata la costruzione di cappelle, tempietti o di manufatti di mole eccessiva. Dette costruzioni potranno essere eccezionalmente autorizzate dal Municipio unicamente sul sedime del campo II a ridosso del muro.

art. 31

a) Tombe nei campi per sepolture comuni

È d'obbligo la posa di cordonate in pietra per la delimitazione dell'area concessa.

È permessa la posa di ricordi funebri di un'altezza massima di ml 1.20 misurati sopra la bordura di delimitazione del campo.

Se la famiglia non provvede, entro un anno dall'inumazione, a posare le cordonate e a collocare un ricordo funebre, il Comune ha la facoltà di provvedere in merito con cordonate e un ricordo uniforme portante nome, cognome, anno di nascita e anno di morte del defunto con costi a carico dei familiari, riservate eventuali situazioni particolari, ad esclusivo giudizio del Municipio.

b) Tombe di famiglia

L'altezza massima del monumento, calcolata dal livello della bordura a delimitazione del campo, è fissata a seconda della ubicazione delle tombe (vedi piano particolareggiato).

Al termine della concessione delle vecchie tombe in muratura l'onere della demolizione e smaltimento della vasca in muratura è a carico del privato.

c) Colombari

Sono vietate nuove concessioni per inumazioni di feretri in colombari.

Per i colombari esistenti e relative concessioni valgono le disposizioni di cui all'art. 31 lettera c) del vecchio Regolamento del cimitero (del 20.06.1969) che recita:

"I loculi, dopo l'introduzione del feretro, urna o reliquie di una salma, saranno murati a cura del Municipio e a spese del concessionario con tavolato di mattoni pieni intonacati a cemento liscio con sovrapposizione della lastra di marmo di tipo uniforme, fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo.

L'incisione sulla lastra di marmo, a caratteri uniformi, del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, è a carico del concessionario.

È pure ammessa la posa di fotografie sulla lastra di chiusura dei loculi in conformità alle prescrizioni in vigore."

CAPO OTTAVO
TARIFFE

art. 31bis

Tasse base per domiciliati e dimoranti

I. Campi per le sepolture comuni

> Per persone decedute nella giurisdizione comunale, domiciliati, dimoranti: gratuito

> Per attinenti non domiciliati: min. fr. 600.00 / massimo fr. 800.00

> Per non attinenti e non domiciliati: min. fr. 800.00 / massimo fr. 1'000.00

II. Tombe di famiglia

▪ Tombe tipo "A" (ml 3.00 x ml 2.50)

> minimo fr. 3'000.00 / massimo fr. 4'000.00

> rinnovo della concessione dopo i primi 50 anni per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 700.00

Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 750.00.

Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 1'000.00.

- Tombe tipo "B" (ml 2.00 x ml 2.00)
- > minimo fr. 2'000.00 / massimo fr. 3'000.00
- > rinnovo della concessione dopo i primi 50 anni per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 550.00

Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 500.00.

Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 750.00.

- Tombe tipo "C" (ml 2.00 x ml 0.80)
- > minimo fr. 1'000.00 / massimo fr. 1'500.00
- > rinnovo della concessione dopo i primi 50 anni per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 400.00

Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 250.00.

Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 500.00.

- Tombe tipo "U" (ml 0.80 x ml 0.80)
per urne in terra private
- > minimo fr. 500.00 / massimo fr. 700.00
- > rinnovo della concessione dopo i primi 50 anni per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 300.00

Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 150.00.

Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 300.00.

III. Loculi per urne, cinerari e ossari

- Settore al coperto
- > minimo fr. 500.00 / massimo fr. 700.00

- Settore all'esterno (cm 80 x cm 35)
- > minimo fr. 700.00 / massimo fr. 1'000.00

- Settore all'esterno (cm 80 x cm 70)
- > minimo fr. 1'100.00 / massimo fr. 1'400.00

Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 250.00.

Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 500.00.

Rinnovo della concessione dopo i primi 30 anni per i successivi 20 anni, tassa uniforme minimo fr. 200.00 / massimo fr. 400.00.

Se in un loculo vengono collocati resti mortali di più persone, per ogni nuova deposizione sarà percepita una tassa pari alla metà della tassa base.

IV. Tassa per ricordi funebri

- a) Tombe comuni
- > minimo fr. 30.00 / massimo fr. 50.00

b) Tombe private tipo "A"
> minimo fr. 150.00 / massimo fr. 200.00

Tombe private tipo "B"
> minimo fr. 100.00 / massimo fr. 150.00

Tombe private tipo "C"
> minimo fr. 70.00 / massimo fr. 100.00

Tombe private tipo "U"
> minimo fr. 40.00 / massimo fr. 60.00

V. Tasse diverse

a) per esumazioni non richieste dal Municipio, ma autorizzate dall'Autorità cantonale
> minimo fr. 200.00 / massimo fr. 300.00

b) per assistenza dell'agente comunale alle esumazioni
> minimo fr. 20.00 / massimo fr. 50.00

VI. Camera mortuaria e sala cerimonie

> Tassa di occupazione camera mortuaria
(per 24 ore o frazione)
minimo fr. 100.00 / massimo fr. 150.00

> Tassa sala cerimonie
(per 24 ore o frazione)
minimo fr. 100.00 / massimo fr. 150.00 per non domiciliati e non dimoranti

> Tassa di sorveglianza: sarà conteggiato il tempo effettivo, compensato in base allo stipendio percepito dall'addetto

VII. In caso di riverzione anticipata di concessione, rinuncia, trasferimento o simile la tassa già versata viene rimborsata in proporzione al tempo utilizzato, con detrazione di una tassa amministrativa da fr. 50.00 a fr. 100.00.

VIII. Il Municipio stabilisce l'ammontare delle tasse tramite apposita Ordinanza.

CAPO NONO DISPOSIZIONI VARIE

art. 32

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o arreca danni o sfregi al cimitero o deposita abusivamente del materiale o rifiuti è punito con una multa da fr. 200.00 a fr. 10'000.00, oltre all'ordine di demolire le opere costruite abusivamente e al risarcimento dei danni, riservata l'azione penale.

art. 33

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le Leggi e i Regolamenti vigenti.

art. 34

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente ed abroga il Regolamento del 20.06.1969, fatto salvo l'art. 31 lettera c) secondo capoverso.

MM N° 22/2016 ->> Proposta di nuovo Regolamento

Approvato dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del ..
Ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione N° .-RE-. del ..; il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL è stato pubblicato all'albo comunale dal .. al ... Entrata in vigore il ...

REGOLAMENTO ORGANICO DEL NUOVO CIMITERO

Capo primo

Amministrazione e sorveglianza

- Art. 1** Il Cimitero, proprietà comunale, è amministrato dal Municipio con la collaborazione dei dicasteri competenti, dell'Ufficio tecnico comunale, riservate le competenze del medico delegato.
Per ogni inumazione è richiesta l'autorizzazione del Municipio.
- Art. 2** La sorveglianza del Cimitero è affidata al custode affossatore.
Le mansioni del custode affossatore sono fissate nel Regolamento di servizio emanato dal Municipio.

Capo secondo

Suddivisione del Cimitero

- Art. 3** L'area del Cimitero è suddivisa, come al piano depositato presso l'Ufficio tecnico comunale, in:

a) Campi per sepolture comuni

- 1) per adulti
- 2) per bambini fino all'età di 10 anni.

La concessione è gratuita e ventennale.

b) Campi per sepolture a tempo determinato per adulti

La concessione è a pagamento, ventennale, rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni.

c) Tombe di famiglia

La concessione è a pagamento, per un periodo di 50 anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 30 anni.

Si distinguono:

I. Tombe in muratura

- | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|----------|--|
| - | Tombe di famiglia A : | 9 loculi | | |
| | | lunghezza | ml. 3.00 | |
| | | larghezza | ml. 2.50 | |
| - | Tombe di famiglia B : | 6 loculi | | |
| | | lunghezza | ml. 2.30 | |
| | | larghezza | ml. 1.90 | |

- Tombe di famiglia C : 3 loculi
lunghezza ml. 2.30
larghezza ml. 0.80.

II. Tombe per inumazioni in terra, alla profondità massima di ml. 1.80, autorizzate alle seguenti condizioni:

- a) Tombe a 1 posto : larghezza ml. 0.80
- b) Tombe a 2 posti : larghezza ml. 2.50
- c) Tombe a 3 posti : solo in casi eccezionali e motivati, alla condizione che siano applicate tutte le prescrizioni fissate dal Municipio (costruzioni di paratie, ecc.) ritenute necessarie per evitare franamenti.

d) Colombario

È suddiviso in loculi per feretri, urne, cinerari e ossari.
La concessione è trentennale, a pagamento e rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni.

e) Ossario comune

È destinato a raccogliere, in uno spazio comune, tutti i resti ridotti allo stato di semplice scheletro, siano essi provenienti dalla sepoltura di un altro Cimitero o dalla normale rotazione delle tombe.

La durata delle concessioni decorre dalla data del rilascio.
Il Municipio darà avviso della scadenza ai parenti, per eventuale rinnovo, almeno 3 mesi prima della stessa.

Capo terzo

Inumazioni

Art. 4 Nel Cimitero sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decesse nella giurisdizione comunale;
- b) di persone domiciliate o aventi permesso di dimora nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale;
- c) di persone attinenti e non domiciliate nel comune, decesse fuori della giurisdizione comunale;
- d) di persone non domiciliate nel Comune decesse fuori della giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba a pagamento o in un loculo nel colombario, e ciò a giudizio del Municipio;
- e) di persone non domiciliate e non attinenti per le quali il concessionario di una tomba di famiglia, in rapporto di parentela, ne faccia esplicita richiesta.

- f) Il Municipio può concedere l'inumazione di salme, ceneri e resti di persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, ma i cui stretti famigliari sono domiciliati a Minusio.
Per questi due ultimi casi sarà percepita la tassa speciale stabilita nelle tariffe.

Art. 5 Tutte le inumazioni devono essere eseguite di giorno.
Durante i mesi di giugno, luglio e agosto il trasporto delle salme dovrà avvenire prima delle ore 10.00 e dopo le ore 16.00.

Per le inumazioni nei campi comuni a tempo determinato e per le tombe di famiglia in terra è d'obbligo l'impiego di cofani in legno dolce di uno spessore non superiore a cm 3.

È assolutamente proibito l'impiego di cofani in legno duro, casse di metallo o qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.
Sono obbligatorie le casse metalliche, accuratamente saldate, per le inumazioni nelle tombe di famiglia e nel colombario.

Il Municipio si riserva di far controllare le casse e la relativa sigillatura.

Art. 6 Un feretro non potrà contenere che una salma e dovrà essere sepolto in una fossa separata.
Solo la madre e il neonato morti all'atto del parto possono essere collocati nello stesso feretro.

Art. 7 Per la sepoltura di salme, racchiuse in casse metalliche o di legno forte e che devono essere inumate in tombe dei campi comuni o a tempo determinato dovrà essere effettuato il cambiamento della cassa.
Per tale operazione è concessa l'utilizzazione della camera mortuaria del Cimitero.

Art. 8 Le tombe dei campi per le sepolture comuni e a tempo determinato, devono avere le seguenti dimensioni, misurate in superficie:

a) per adulti:

ml. 1.80 di lunghezza
ml. 0.80 di larghezza
ml. 1.80 di profondità

b) per bambini fino all'età di 10 anni:

ml. 1.50 di lunghezza
ml. 0.50 di larghezza
ml. 1.50 di profondità

c) per urne cinerarie:

ml. 0.80 di lunghezza
ml. 0.80 di larghezza
ml. 0.80 di profondità.

Art. 9 L'occupazione dei posti deve, di regola, farsi cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila, procedendo, in ciascuna di esse, con ordine progressivo secondo il piano fissato dal Municipio.

Art. 10 Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate anche nelle tombe dei parenti.

Capo quarto

Esumazioni

Art. 11 Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni ed in caso di necessità anche prima, secondo eventuali disposizioni di Legge.

Art. 12 Le esumazioni straordinarie, eseguite per necessità di sistemazione o modifica del Cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata dai famigliari, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Dipartimento delle opere sociali, Divisione dell'igiene, al quale dovrà essere inoltrata richiesta, prima di procedere all'esumazione.

Le esumazioni eseguite prima della scadenza, dovranno essere fatte alla presenza del medico delegato e di un delegato del Municipio.

Tutte le spese relative all'esumazione straordinaria, compresa la tassa per l'assistenza del delegato municipale, sono a carico dei richiedenti.

Art. 13 Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero rimane a disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata o di altro indennizzo.

Art. 14 Le ossa e le reliquie rinvenute in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo disposizioni contrarie dei famigliari.

Capo quinto

Concessioni di tombe e sepolture

Art. 15 L'assegnazione delle tombe di famiglia e dei loculi nel colombario viene fatta conformemente al piano generale del Cimitero.

Art. 16 Per ottenere la concessione di tombe di famiglia di loculi nel colombario e di tombe a tempo determinato si dovrà inoltrare al Municipio una istanza scritta, firmata dal richiedente, nella quale sia indicato il genere della tomba domandata, nonché il nome e il cognome del defunto che vi deve essere sepolto, o della famiglia a cui si deve accordare la concessione.

Per ogni concessione dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti della concessione.

Art. 17 Le concessioni di tombe non conferiscono la proprietà del terreno o del manufatto sotterraneo, ma solo un diritto ristretto all'uso.

Art. 18 Al concessionario di una tomba è fatto obbligo di costruire il manufatto sotterraneo e di eseguire la posa delle cordone a delimitazione dell'area relativa, entro 2 anni dell'avvenuta concessione.
In caso contrario la stessa sarà revocata senza indennizzo.

Art. 19 Le concessioni scadono con la soppressione del Cimitero.

Capo sesto

Ordinamento del Cimitero

Art. 20 I giorni e l'orario di apertura al pubblico del Cimitero sono fissati dal Municipio.

Alla vigilia del giorno dei morti la chiusura serale sarà prolungata.

Art. 21 Nessuna lapide, monumento o tomba di famiglia potrà venire collocata o costruita nel Cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.
Per ottenere questa autorizzazione si dovrà presentare domanda scritta al Municipio, corredata dal progetto in tre esemplari in scala 1:10 con la relazione circa le decorazioni, iscrizioni o epitaffi e con l'indicazione del materiale che si intende impiegare.

Art. 22 I monumenti, le lapidi e le tombe di famiglia non potranno essere lavorati all'interno del Cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per essere messi in opera.
Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinimento o altre opere che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.
Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.

Art. 23 La terra, le pietre o altro materiale di residuo delle opere eseguite o in corso di costruzione da parte di privati, dovranno essere allontanati immediatamente dal Cimitero, e trasportati in luogo adatto.

Art. 24 I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre posati nel Cimitero, sono per tutta la durata della concessione, di proprietà dei singoli concessionari, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione.
Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita e i ricordi funebri fossero di pericolo alla sicurezza delle persone o contrari ai diritti di altri concessionari e al decoro del Cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati, previa diffida di un mese.

Per ripetute inosservanze il Municipio si riserva il diritto di decretare l'annullamento della concessione.

I ricordi funebri saranno levati a spese del concessionario e diventeranno di proprietà del Comune.

- Art. 25** Il Comune non assume nessuna responsabilità riguardo a furti o danni arrecati da terzi alle tombe o ricordi funerari.
- Art. 26** Le lapidi, i monumenti e i ricordi funebri che verranno levati, nel rinnovo delle tombe, se non ritirati dagli interessati entro un mese dal comunicato/avviso, diverranno proprietà del Comune che potrà disporre nel modo che crederà più opportuno.
- Art. 27** Di regola è vietato l'ingresso al Cimitero ai bambini che non siano accompagnati da persone adulte.
- Art. 28** È assolutamente vietata l'entrata di qualsiasi animale nel Cimitero.
- Art. 29** I proprietari di terreni adiacenti al Cimitero non potranno depositare materiale di qualsiasi genere contro il muro di cinta o coltivare piante i cui rami o radici possono invadere ed occupare l'area del Cimitero o danneggiare il muro di cinta.
- Art. 30** Sulle tombe comuni potranno essere coltivati fiori, arbusti di basso fusto, e sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi fuori dallo spazio assegnato ed invadere i viali e non superino l'altezza di cm 90 misurati dalla bordura del campo. In caso contrario, o quando le piantagioni fossero di impedimento alla sorveglianza del Cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Capo settimo

Norme di edilizia

È vietata la costruzione di cappelle, tempietti o di manufatti di mole eccessiva.

Dette costruzioni potranno essere eccezionalmente autorizzate dal Municipio unicamente sul sedime del campo II. a ridosso del muro.

Art. 31 Tombe, monumenti, ricordi funerari

a) Tombe per sepolture comuni e a tempo determinato

È d'obbligo la posa di cordonate in pietra per la delimitazione dell'area concessa.

È permessa la posa di ricordi funebri di un'altezza massima di ml. 1.20 misurati sopra la bordura di delimitazione del campo.

Se la famiglia non provvederà, entro un anno dalla inumazione, a collocare un ricordo funebre, il Comune ha la facoltà di provvedere in merito con un ricordo uniforme portante nome, cognome, anno di nascita e anno di morte del defunto.

Per le tombe comuni alle quali, per giustificati motivi, non verrà posata la cordonata a delimitazione dell'area concessa, il Comune provvederà in merito assumendosi la relativa spesa.

b) Tombe di famiglia

Per le tombe di cui al § "1" dell'art.3 la parte interrata deve essere costruita completamente in muratura a spese del concessionario e secondo i tipi normali e le prescrizioni di esecuzione fissati dal Municipio.

L'area assegnata dovrà essere delimitata.

Sono ammessi al massimo 3 loculi sotterranei sovrapposti.

L'altezza massima del monumento, calcolata dal livello della bordura a delimitazione del campo, è fissata a seconda della ubicazione delle tombe (vedasi piano particolareggiato).

c) Colombario

I loculi, dopo l'introduzione del feretro, urna o reliquie di una salma, saranno murati a cura del Municipio ed a spese del concessionario con tavolato di mattoni pieni intonacati a cemento liscio con sovrapposizione della lastra di marmo di tipo uniforme, fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo.

Per la deposizione di ossa nei loculi è prescritta la cassetta di eternit di tipo uniforme, fornita dal Comune a prezzo di costo.

L'incisione sulla lastra di marmo, a caratteri uniformi, del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, è a carico del concessionario.

È pure ammessa la posa di fotografie sulla lastra di chiusura dei loculi in conformità alle prescrizioni in vigore.

Capo ottavo

Tariffe

Campi per le sepolture comuni

Per le persone decesse nella giurisdizione comunale,
per i domiciliati, dimoranti e per le persone attinenti gratuito

II.	<u>Campi per le sepolture a tempo determinato</u>		
a)	per i domiciliati e dimoranti	fr.	400.00
b)	per attinenti non domiciliati	fr.	500.00
c)	per i non attinenti e non domiciliati decessi nella giurisdizione comunale	fr.	600.00
d)	rinnovo della sepoltura per i successivi 20 anni, tassa uniforme	fr.	200.00
III.	<u>Tombe di famiglia</u>		
-	<i>Tombe "A"</i>		
a)	per domiciliati e dimoranti	fr.	3'000.00
b)	per attinenti non domiciliati	fr.	3'500.00
c)	rinnovo della concessione per i successivi 30 anni, tassa uniforme	fr.	700.00
-	<i>Tombe "B"</i>		
a)	per i domiciliati e dimoranti	fr.	2'000.00
b)	per attinenti non domiciliati	fr.	2'500.00
c)	rinnovo della concessione per i successivi 30 anni, tassa uniforme	fr.	550.00
-	<i>Tombe "C"</i>		
a)	per domiciliati e dimoranti	fr.	1'000.00
b)	per attinenti non domiciliati	fr.	1'500.00
c)	rinnovo della concessione per i successivi 30 anni, tassa uniforme	fr.	400.00
-	<i>Tombe "U"</i>		
	per urne in terra private	fr.	500.00
IV.	Tassa per inumazioni di salme di cui		
-	art. 4.e	fr.	500.00
-	art. 4.f	fr.	200.00
V.	<u>Colombario</u>		
a)	loculi per feretri:		
	a) per i domiciliati e dimoranti	fr.	1'500.00
	b) per attinenti non domiciliati	fr.	2'000.00
	c) rinnovo della concessione per i successivi 20 anni, tassa uniforme	fr.	400.00
b)	loculi per cinerari:		
	a) per domiciliati e dimoranti	fr.	400.00
	b) per attinenti non domiciliati	fr.	500.00
	c) rinnovo della concessione per i successivi 20 anni, tassa uniforme	fr.	200.00

c)	loculi ossari:		
	a) tassa uniforme	fr.	500.00
	b) attinenti non domiciliati	fr.	600.00
	c) rinnovo della concessione		
	per i successivi 20 anni, tassa uniforme	fr.	200.00

Se in un loculo vengono collocati resti mortali di più persone, per ogni nuova immissione sarà percepita una tassa pari a ½ della tassa base.

VI. Tassa per ricordi funebri

a)	Tombe comuni	fr.	30.00
b)	Tombe a tempo determinato	fr.	40.00
c)	Tombe private "A"	fr.	150.00
	Tombe private "B"	fr.	100.00
	Tombe private "C"	fr.	70.00

VII. Tasse diverse

a)	per esumazioni non richieste dal Municipio, ma autorizzate dall'Autorità cantonale	fr.	200.00
b)	per assistenza dell'agente comunale alle esumazioni	fr.	10.00

VIII. Camera mortuaria

-	Tassa di occupazione: per 24 ore o frazione	fr.	50.00
-	Tassa di occupazione cella frigo: per 24 ore o frazione	fr.	70.00
-	Tassa di sorveglianza: sarà conteggiato il tempo effettivo, compensato in base allo stipendio percepito dall'addetto.		

Capo nono

Disposizioni varie

Art. 32 Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o arrecherà danni o sfregi al Cimitero è punito con una multa da Fr. 200.- a Fr. 1'000.-, oltre all'ordine di demolire delle opere costruite abusivamente e al risarcimento dei danni, riservata l'azione penale.

Art. 33 Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le Leggi ed i Regolamenti vigenti.

Art. 34 Il presente Regolamento entrerà in vigore appena ottenuta l'approvazione delle competenti Autorità comunali e cantonali, con la sua introduzione sarà abrogata ogni e qualsiasi disposizione vigente.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell'8 maggio 1969.

p. IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

prof. P. Jelmorini

Il Segretario:

S. Rivola

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione No.4207 del 24.6.1969

p. IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

F. Ghisletta

p.o. Il Cancelliere:

Crivelli

MM N° 22/2016 ->> VECCHIO Regolamento